



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PERSONALE - MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19:10 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, ZAMPAGLIONE SANDRO

Nome e cognome		Presente/ Assente
NATIN ALBERTO	SINDACO	Presente
TRAMONTE ANDREA	ASSESSORE	Presente
MORESSA CHIARA	ASSESSORE ESTERNO	Presente
MARINELLO LUANA	ASSESSORE ESTERNO	Presente
MARCATO LIONELLO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e di rispetto del Patto interno di stabilità;
- l' art. 6 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall' art. 35 del D. Lgs. 27/10/09 n. 150, che prevede, tra l' altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nonché *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”* ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'atto di programmazione del fabbisogno di personale consiste in un atto pianificatorio delle risorse umane, di carattere generale, espressione del potere autoritativo della pubblica

amministrazione, per cui la Giunta Comunale, pur dovendo tenere conto delle esigenze segnalate dall'apparato burocratico, non è vincolata all'accoglimento delle relative richieste, dovendo necessariamente coordinare le esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate, nonché degli stringenti limiti posti dalla legge in materia di assunzioni;

- l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è per sua natura flessibile alle sopravvenute esigenze pubbliche, in particolare non risulta preclusa al comune la possibilità di rivedere le scelte programmatiche effettuate, quando mutate esigenze organizzative abbiano fatto emergere la necessità di rivedere la pianificazione delle assunzioni precedentemente adottata;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.9 del 24.01.2018 con la quale si provvedeva alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;

Valutato che nel corso dello scorso triennio 2015-2016-2017 sono intervenute le seguenti cessazioni di personale:

- 30.12.2015: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 83.33%)
- 30.04.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 50%)

Considerato che nel corso dell'esercizio 2017 sono state fatte le seguenti nuove assunzioni:

- 01.01.2017: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni (mediante mobilità)
- 16.03.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici
- 14.09.2017: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat.C settore Urbanistica Edilizia Privata da part time 50% a tempo pieno;
- 18.12.2017: 1 assistente sociale cat. D settore Servizi alla Persona (part time 50%)

Dato atto:

- che il valore medio delle spese di personale del triennio del triennio 2011-2012-2013 risulta pari ad € 813.581,42;
- che la spesa per il personale comprensiva delle assunzioni 2017 ammonta a:
 - o per l'anno 2018 € 797.903,96
 - o per l'anno 2019 € 797.903,96
 - o per l'anno 2020 € 797.903,96

Determinazione spesa	
intervento 1	773.465,22
intervento 3	5.000,00
intervento 7	51.509,83
rimborso missioni	200,00
totale (A)	830.175,05
voci escluse dal limite (B)	- 161.866,35
limite comma 557 L. n. 296/2006 (A-B)	668.308,70

120.595,26

788.903,96

9.000,00

797.903,96

- che la spesa sostenibile nell'anno 2018, in termini di capacità assunzionale, calcolando il 75% delle cessazioni sopra riportate, per assunzioni a tempo indeterminato, è pari a complessivi € 70.019,57;
- che con le nuove assunzioni 2017 (anagrafe, ufficio tecnico, assistente sociale, mobilità esclusa) è stata utilizzata una capacità assunzionale pari ad euro 59.032,39;
- che la capacità assunzionale residua pari ad euro 10.987,17 risulta essere insufficiente per qualsiasi tipologia di assunzione;

Vista la nota pervenuta via pec in data 16.03.2018 ns prot 116380 dal Comune di Cavarzere con la quale si comunica che la dipendente Maria Elena Osti, assegnata all'ufficio anagrafe del Settore Affari Generali è risultata idonea e prima in graduatoria utile nella procedura di mobilità tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato;

Sentita la dipendente interessata che ha confermato la volontà di essere trasferita mediante procedura di mobilità al Comune di Cavarzere;

Considerato inoltre che:

- il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non incide invece sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";
- la norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli enti locali, fino al 2014, dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e oggi trasfusi nell'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014), configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai predetti limiti normativi;
- la costante giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti;

- la suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente;

Dato atto che questa amministrazione intende procedere ad una nuova determinazione del fabbisogno di personale come segue:

- ANNO 2018: assunzione mediante procedura di mobilità, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, di un istruttore amministrativo cat. C1 da assegnare al settore Affari Generali, condizionata al perfezionamento della mobilità in uscita verso il Comune di Cavarzere come sopra indicato
- ANNO 2019: nessuna assunzione
- ANNO 2020: nessuna assunzione

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto i commi 557 e seg. dell'art. 1 della L. n. 296/2006;

Visto l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016;

Visto l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 in materia di autonomia organizzativa di ciascuna pubblica amministrazione;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione;

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) per i motivi illustrati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018 - 2020 prevede quanto segue:

- ANNO 2018: assunzione mediante procedura di mobilità, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, di un istruttore amministrativo cat. C1 da assegnare al settore Affari Generali, condizionata al perfezionamento della mobilità in uscita verso il Comune di Cavarzere come indicato nelle premesse;
- ANNO 2019: nessuna assunzione;
- ANNO 2020: nessuna assunzione;

2) di dare atto che il presente programma delle assunzioni potrà essere rivisto in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o esigenze derivanti da qualsiasi altro fabbisogno;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti;
All'unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per Relationem;
Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: "Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti";
Con votazione unanime

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NATIN ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
ZAMPAGLIONE SANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.